

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 694

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1994

Personale degli atenei di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 63

ONOREVOLI SENATORI. - Premesso che l'applicazione della legge 21 febbraio 1989, n. 63, per oggettive condizioni degli Atenei, ha avuto una calendarizzazione diversa; che si sono create situazioni di fatto che pregiudicano l'uguaglianza giuridica dei cittadini, dipendenti degli Atenei e degli Istituti di ricerca interessati all'applicazione della legge; considerata la ne-

cessità di ripristinare la certezza del diritto evitando che i singoli Atenei o Centri di ricerca si arroghino competenze che non hanno, si chiede agli onorevoli senatori l'approvazione delle seguenti modifiche e integrazioni alla legge 21 febbraio 1989, n. 63.

La proposta, tra l'altro, non porta spese aggiuntive a quelle già previste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato ai fini giuridici dal 15 marzo 1989 ed ai fini economici dalla data della conseguita idoneità, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità stessa»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«6. Il personale tecnico ed amministrativo degli Enti citati al comma 1 che, in applicazione della presente legge, fosse già stato inquadrato con decorrenze diverse da quella giuridica ed economica di cui al precedente comma 5, deve avere rettificata detta decorrenza facendo coincidere la decorrenza giuridica con la data del 15 marzo 1989 e la decorrenza economica con la data della conseguita idoneità; lo stesso personale è tenuto a rimborsare ai rispettivi enti di appartenenza - secondo un piano fissato di comune accordo tra Amministrazione ed Organizzazioni sindacali aziendali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 - le eventuali somme percepite in più per avere beneficiato di un inquadramento con decorrenza economica antecedente alla data della conseguita idoneità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1°

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza».